

Verbale di Accordo di II Livello

Il giorno **10** del mese di **Giugno** dell'anno **2022 (10.06.2022)**, in Santa Giusta, presso gli Uffici del **Consorzio Industriale Provinciale Oristanese**, sono personalmente comparsi:

- per il **Consorzio Industriale Provinciale Oristanese** (di seguito più brevemente indicato come "**Consorzio**" o "**Ente**" o "**CIPOr**"), con Sede Legale in Oristano, Via Carducci n. 21 ed Uffici in Santa Giusta - Località "**Cirras**" - Porto Industriale (Codice Fiscale 80003430958), il **Dott. Marcello Siddu**, nella Sua qualità di **Direttore Generale** dell'Ente,

- le seguenti **OO.SS.**:

- FP CGIL, nella persona del Sig. Simone Spahiu;
- CISL FP, nella persona del Sig. Salvatore Usai;
- FPL UIL, nella persona del Sig. Michele Zucca

Handwritten signatures and notes in blue ink:
- A large signature on the right side.
- A signature "CIPOR" below it.
- A signature "Marcello Siddu" written vertically on the far right.
- A signature "CIPOR" written vertically below the previous one.

Premesso

- che il CIPOr è proprietario e Gestore dell'Impianto di Trattamento R.S.U. sito in Arborea, Località Masangionis, all'interno del quale sono impiegati, oltre al personale dipendente a tempo indeterminato, anche dei lavoratori assunti a tempo determinato sulla base di un apposito e specifico Accordo di prossimità, sottoscritto dal Consorzio con le OO.SS. in data 21.02.2019, con scadenza in data 31.03.2024;
- che l'Impianto di Smaltimento RSU gestito dal Consorzio ed in particolar modo la Piattaforma di Selezione dei materiali plastici in parola opera in un settore assolutamente aleatorio ed economicamente instabile in quanto libero e non regolato dalla Regione Autonoma della Sardegna nei flussi di approvvigionamento di

Handwritten signature in blue ink on the right side of the 'Premesso' section.

materiale, bensì dai conferimenti provenienti da COREPLA - Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica - e dagli altri Consorzi di filiera che stabiliscono anche le tariffe di lavorazione con una evidente esigenza per il CIPOr di conseguire sempre più elevati livelli di efficienza, produttività e competitività della Piattaforma in parola, al fine di limitare le incertezze sul futuro del settore nel quale, oltretutto, è prevista nell'immediato futuro la realizzazione in Sardegna di nuovi ed analoghi Impianti di selezione da parte di diversi *competitor*;

- che è interesse delle parti, alla scadenza del citato Accordo di Prossimità, individuare una modalità di acquisizione, a regime e di lungo periodo, delle professionalità da impiegare prevalentemente all'interno dell'Impianto di Trattamento R.S.U. consortile, specialmente nella Piattaforma di Selezione della Plastica;
- che dunque la modalità di acquisizione di personale che sarà individuata dalle parti dovrà necessariamente garantire all'Ente una buona flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro e, al contempo, tutelare in maniera adeguata e consistente i lavoratori in questione, anche nella considerazione che il particolare regime previdenziale del Consorzio non consente l'accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in esubero temporaneo o definitivo;
- che le parti, a seguito di un costruttivo e proficuo confronto, hanno concordemente individuato nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (*c.d. staff leasing*) la tipologia di lavoro idonea a soddisfare sia gli interessi del CIPOr sia quelli dei lavoratori;
- che il vigente D.Lgs. n. 81/2015 disciplina, unitamente al vigente CCNL applicato a tutti i lavoratori dell'Ente, in termini quantitativi e temporali l'istituto della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
- che lo scenario della Provincia di Oristano presenta una profonda crisi occupazionale e, in generale, socio/economica;
- che il CIPOr intende affrontare le citate prospettive future del settore con un programma di sviluppo finalizzato all'incremento della competitività e della produttività della Piattaforma di selezione anche mediante investimenti per la elevazione della capacità produttiva ed in grado di favorire la crescita dell'occupazione;
- che il menzionato programma di sviluppo competitivo ed occupazionale richiede di rivedere e modificare i limiti di contingentamento percentuale del lavoro in

- somministrazione a tempo indeterminato previsti sia dal D.Lgs. 81/2015 sia dal CCNL F.I.C.E.I. applicato ai lavoratori dell'Impianto di Trattamento R.S.U. consortile;
- che il Consorzio e le OO.SS. hanno quindi condiviso la necessità di definire tra le parti ed in ottemperanza alla normativa vigente gli accorgimenti normativi necessari che favoriscano l'incremento occupazionale, creino meno rigidità nella struttura e diano durature opportunità di competitività all'Ente;
 - che dunque l'analisi propedeutica effettuata dalle parti in ordine alla gestione aziendale rende opportuno modificare in aumento - con un apposito Accordo di II Livello, così come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 81/2015) e dal CCNL di riferimento (F.I.C.E.I.) - le percentuali di contingentamento del lavoro in somministrazione a tempo indeterminato previsti sia dal D.Lgs. 81/2015 sia dal CCNL F.I.C.E.I. applicato ai lavoratori dell'Impianto di Trattamento R.S.U. consortile;
 - che CIPOr, CGIL, CISL e UIL, a definizione di una vertenza sindacale avviata a Settembre 2021, con Scrittura privata sottoscritta in data 08.03.2022, si sono impegnate a sottoscrivere in merito un apposito Accordo di II Livello;
 - che il presente Accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, migliora la qualità dei contratti di lavoro e, come detto, incrementa la competitività dell'Ente;
 - che l'Accordo in parola rispetta la Costituzione, in particolare l'art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle Convenzioni internazionali sul lavoro e risulta anche in sintonia con quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 28.06.2011;
 - ulteriormente che l'applicazione pedissequa dei limiti percentuali previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale citate, significa impedire all'Ente l'esercizio dell'attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività;
 - che il presente Accordo - per la cui stipula il Consorzio, con nota prot. 1557/2022, ha convocato un apposito incontro da svolgersi in data odierna presso i propri Uffici con tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL F.I.C.E.I. - viene sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, territoriale ed aziendale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28.06.2011.

*** **

Tutto ciò premesso, richiamato e rilevato, le parti, come sopra indicate, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione e deroghe normative

Il presente Accordo è applicabile ai soli lavoratori del *Consorzio Industriale Provinciale Oristanese* - Ente che risente fortemente dell'alea del settore della gestione dei rifiuti e, in particolare, della selezione e del riciclo dei materiali plastici, carta e vetro - che saranno assunti, a far data della sua decorrenza, con la modalità del lavoro in somministrazione a tempo indeterminato (c.d. *staff leasing*) ed ai quali sarà applicato il CCNL di riferimento dell'Ente (CCNL F.I.C.E.I.).

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato ritenuto concordemente lo strumento necessario per assolvere la funzione di incrementare la competitività dell'Azienda, favorire gli investimenti in essa previsti e la maggiore occupazione. In tale quadro, le OO.SS., anche per conto dei lavoratori e considerate le premesse, assumono l'impegno, per tutta la vigenza dell'Accordo, di non assumere in qualunque sede atteggiamenti o iniziative incompatibili o contrari con quanto previsto in sede decentrata e di non promuovere né direttamente né indirettamente, attraverso azioni individuali o collettive, qualsivoglia iniziativa che confligga con quanto convenuto.

Art. 2 - Limiti quantitativi

A formale ed espressa deroga dei contingentamenti di cui al D.Lgs. 81/2015 ed al CCNL F.I.C.E.I., come consentito dalla normativa di legge e di Contratto, i lavoratori assunti dal CIPOr in regime di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. *staff leasing*), potranno eccedere, per esigenze di sviluppo della produzione il cui mantenimento dipenda da fattori esterni al Consorzio, il limite stabilito dalle fonti testè dette entro il tetto massimo del il 70% (settanta) del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'Ente alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa comunicazione alle OO.SS. sottoscrittrici del presente Accordo: a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo nella casistica, per "esigenze di sviluppo della produzione" si intendono quantitativi di trattamento di materiali superiori a 10.000 tonnellate. Tale aumento potrà avvenire anche attraverso diverse fasi, a seconda delle esigenze di volta in volta in capo al Consorzio.

Il CIPOr, nei limiti di legge e fatte comunque salve tutte le prerogative spettanti all'Agenzia di Lavoro somministrante, segnalerà a quest'ultima l'esistenza di graduatorie

per le specifiche figure professionali attive presso l'Impianto di Trattamento R.S.U. formati a seguito delle Selezioni pubbliche bandite dall'Ente ad Agosto 2021 e/o comunque il personale in servizio a tempo determinato presso l'Infrastruttura in parola alla data del 31.03.2024.

Ad espressa deroga delle disposizioni di cui alla Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), per quanto applicabile al presente Accordo, si stabilisce che in ordine al computo del periodo massimo di lavoro non si terrà conto delle attività svolte per il Consorzio - in qualsiasi forma contrattuale prevista - precedentemente al 31.03.2024.

Art. 3 - Disciplina retributiva

Ferma restando la parte normativa ed economica prevista dal CCNL di categoria, per le retribuzioni e le indennità dei lavoratori assunti in somministrazione a tempo indeterminato si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2015, salvi i contenuti degli Accordi aziendali.

Art. 4 - Decorrenza

Le disposizioni del presente Accordo aziendale decorreranno dal 31.03.2024 ed assorbono, sostituiscono e superano, solo per quanto espressamente derogato, le disposizioni nazionali e le previsioni del CCNL di categoria, dei regolamenti, degli accordi di fatto applicati in azienda ed esauriscono compiutamente il confronto sindacale per la definizione dei trattamenti economici e normativi, che, pertanto, per il resto trovano regolare applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto,

per il CIPOR

Dott. Marcello Siddu

per le OO.SS.

CIPOR
per le OO.SS.
FPCGIL
per le OO.SS.